

Daniil Tuzov

A proposito della "rescissio" delle sentenze giudiziarie in diritto romano : effetto costitutivo o accertamento dichiarativo di nullità?

Zeszyty Prawnicze 10/1, 265-274

2010

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

DANIIL TUZOV

Państwowy Uniwersytet Tomski

A PROPOSITO DELLA *RESCISSIO* DELLE
SENTENZE GIUDIZIARIE IN DIRITTO ROMANO:
EFFETTO COSTITUTIVO O ACCERTAMENTO
DICHIARATIVO DI NULLITÀ?*

1. IMPOSTAZIONE

Nella dottrina romanistica, ha certa diffusione un assunto che vuole concepire l'uso, nelle fonti, del termine '*rescindere*', riferito a sentenze giudiziarie, come indicativo – oltre che degli effetti distruttivi prodotti sulla sentenza dall'*in integrum restitutio* o dall'appello¹ – anche della **dichiarazione di nullità** delle sentenze stesse.

Il maggior sviluppo questa idea l'ha ricevuto nella nota opera del Raggi, apparsa nel 1965². L'autore ha sostenuto una bivalenza del

* Il presente contributo riproduce le mie conferenze con cui ho avuto l'occasione di intervenire alla 63° sessione della Société Internationale «Fernand de Visscher» pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité, svoltasi nel settembre del 2009 a Kavala (Grecia), ed al XII° Colloquio dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia, tenutosi nell'ottobre dello stesso anno ad Irkutsk (Russia). Nel saggio sono stati utilizzati i risultati dei lavori effettuati col sostegno della fondazione del Presidente della Russia per i giovani studiosi (МД-714.2010.6).

¹ Ant., C. 2,46,1; Diocl., Maxim., C. 2,30,4; 7,45,8 pr.; 7,50,2,1.

² L. RAGGI, *La 'restitutio in integrum' nella cognitio 'extra ordinem'*. *Contributo allo studio dei rapporti fra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica*, Milano 1965, p. 280 s. L'assunto in questione è, inoltre, espresso nelle opere seguenti: A. COSTA,

verbo ‘*rescindere*’, che significherebbe ora (1) il risultato dell’ *in integrum restitutio* contro una sentenza valida, ora (2) la mancanza di effetti della sentenza nulla. Il termine stesso è servito all’autore da chiave di volta per disegnare una nuova prospettiva nei rapporti fra l’*i.i.r.* e il principio di nullità, per cui la seconda accezione di ‘*rescindere*’ – e cioè di “dichiarare la nullità” – avrebbe cominciato ad affermarsi già sotto i Severi, e poi, posteriormente all’età diocleziana si sarebbe consolidata e avrebbe prevalso definitivamente³.

Un attento riesame delle fonti, incluse quelle richiamate dagli stessi sostenitori dell’indirizzo in esame, non consente, a mio avviso, di condividere questa tesi.

2. *RESCINDERE* UNA SENTENZA INESISTENTE? IL PROBLEMA DELLA VERITÀ FORMALE E MATERIALE

Innanzitutto, come “una precisa anticipazione” dell’accennato cambiamento semantico nell’uso del termine, è stato valutato, dal Raggi, il noto passo di Macro:

D. 49,8,1 pr. (Mac. 2 *de appell.*): *Illud meminerimus: si quaeratur, iudicatum sit nec ne, et huius quaestionis iudex non esse iudicatum pronuntiaverit: licet fuerit iudicatum, r e s c i n d i t u r, si provocatum non fuerit.*

Il verbo ‘*rescindere*’ significherebbe qui, secondo il Raggi, “l’ *i n e s i s t e n z a* d’una pronuncia la cui nullità è stata giudizialmente

La nullità della sentenza e la ‘querela nullitatis’ nella storia del processo italiano, «RISG» 57/1916, p. 225 s.; B. BIONDI, *Intorno alla romanità del processo civile moderno*, «BIDR» 42/1934, p. 417 s.; ID., *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, [in:] *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d’insegnamento*, IV, Milano 1930, p. 99; W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen*, «RIDA» 12/1965, p. 388 s., 395 s., 415 s.; ID., *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, «RIDA» 44/1997, p. 262 s., 269, 274; M. BRUTTI, *Invaldità (Storia)*, «ED» 22/1972, p. 569; F. PERGAMI, *L’appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000, p. 260.

³ L. RAGGI, *op. cit.*, p. 284 s., 289, 311, 313.

accertata⁴, ossia – per alcuni autori⁵ – il v e n i r m e n o della mera apparenza di una sentenza in realtà giuridicamente inesistente, nulla⁶. (Anzi, secondo il Biondi⁷ siamo persino in presenza di un preciso mezzo processuale, qual è la *querela nullitatis*.)

Questo approccio si basa sull'interpretazione della frase '*licet fuerit iudicatum*' in quel senso che il giurista ammetterebbe, in via d'ipotesi, che il giudicato e s i s t a , ma esista solo come fatto storico, materialmente, e cioè non abbia alcun valore sul piano di diritto, che esso quindi sia g i u r i d i c a m e n t e i n e s i s t e n t e .

L'interpretazione, secondo me, non è da condividere. Sembra che in realtà Macro ponga in evidenza il contrasto tra l'accertamento giudiziale dell'inesistenza giuridica di un *iudicatum*, da un lato, e l'effettivo essere, anzi la validità del *iudicatum* medesimo a prescindere da tale accertamento, dall'altro. L'inserimento nel testo dell'inciso '*licet fuerit iudicatum*' è, probabilmente, chiamato, nel ragionamento del giurista, a far oltrepassare l'ipotesi di dichiarazione della nullità di un atto invero nullo (ossia inesistente) – ipotesi, infatti, abbastanza ovvia, che non suscita difficoltà alcuna e pertanto priva di interesse – e a prospettare un'altra situazione ipotetica, un'eventualità cioè che il *iudicatum* fosse stato in realtà esistente e valido. E a darvi un'idonea soluzione, il giurista si è servito per l'appunto del termine '*rescindere*' come indicativo della rimozione degli effetti di un atto v a l i d o . Dice Macro: a n c h e se un *iudicatum* in realtà aveva luogo ed era valido, nel caso sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa della sua inesistenza, esso

⁴ Ibidem, p. 296.

⁵ Cf. B. BIONDI, *Intorno alla romanità del processo civile moderno*, cit., p. 418; W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen*, cit., p. 415; M. BRUTTI, *op. cit.*, p. 569.

⁶ Va tenuto conto che per i romani la predicazione '*nullum esse*' riferita ad un atto giuridico significava "non vi è nessun atto", che per loro non esisteva quindi differenza alcuna fra inesistenza giuridica e nullità (cf. per tutti M. TALAMANCA, *Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici nell'esperienza romana*, «BIDR» 101-102/1998-1999, p. 16 s.

⁷ B. BIONDI, *Intorno alla romanità del processo civile moderno*, cit., p. 418.

è rescisso; volendo così il verbo ‘*rescindere*’ indicarne l’avvenuta irrilevanza, ossia il venir meno dell’efficacia.

Il passo ci propone il problema, ben conosciuto anche oggi, del rapporto fra *verità formale*, accertata dalla sentenza giudiziaria (nel nostro caso dalla pronuncia di ‘*non esse iudicatum*’), e *verità materiale* (nel nostro caso l’esistenza di un *iudicatum* valido). Giuridicamente esiste e vale solo ciò che è la verità formale. Di diritto, il *iudicatum* è quindi inesistente, in quanto così si è pronunciato nella sede giudiziale, e va pertanto considerato come se non fosse mai stato posto in essere. Di fatto, invece, – o, meglio, sul piano *dottrinale* – esso *rescinditur*, poiché in realtà, nella situazione ipotizzata dal giurista, aveva luogo ed era valido. Il verbo ‘*rescindere*’, anche se non cambia qui il suo abituale (e, direi, regolare) significato di rimozione degli effetti giuridici già avverati, lo sposta, in questo caso specifico, nel campo di una valutazione piuttosto *di fatto*, o – meglio – *metagiuridica*.

Va, peraltro, notato che nemmeno il linguaggio giuridico moderno ci propone una rigorosa terminologia tecnica per descrivere il venir meno della rilevanza giuridica di ciò che costituisce la verità materiale, qualora quest’ultima non corrisponda a quella formale. Sarebbe tanto più ingenuo aspettarsela dagli antichi. Ecco perché l’uso di ‘*rescindere*’ nella sua accezione regolare di rimozione degli effetti di un atto *valido* risulta, nel passo di Macro, del tutto giustificato e comprensibile.

3. L’USO DI *RESCINDERE* IN FORMA NEGATIVA

La pretesa accezione di dichiarazione di nullità è stata attribuita al termine ‘*rescindere*’ anche in ordine ad alcuni passi ove questo risulta usato in forma *negativa*, presupponendo cioè la *validità* della sentenza. La pronuncia giudiziale essendo valida, ‘*rescindere*’ designerebbe, secondo la visione ora discussa, l’eventuale *opposita* soluzione (nel senso cioè di dichiarazione di nullità), postulata dall’istante, ma negata dall’imperatore o dal giurista⁸. Vale a dire, se la

⁸ Cf. L. RAGGI, *op. cit.*, p. 290, 299, 302 s., 307, 311; M. BRUTTI, *op. cit.*, p. 569; F. PERGAMI, *op. cit.*, p. 260.

sentenza fosse stata invero nulla, nella p o s i t i v a risposta dell'imperatore o del giurista sarebbe stato sempre impiegato, secondo la teoria in esame, il medesimo termine '*rescindere*', per indicare l'effetto dell'accertamento di nullità.

Una simile interpretazione non sembra plausibile. Senza ricorrere all'esegesi delle relative fonti⁹, mi limito solamente ad asserire in riguardo che l'impiego di '*rescindere*' in forma negativa è strettamente collegato alla constatazione di v a l i d i t à dell'atto, in modo da escludersi decisamente nell'ipotesi, invece, di nullità. Tale uso indica – a differenza dell'impiego del termine stesso in forma positiva – semplicemente la p i e n a v a l i d i t à e l' i n a t t a c c a b i l i t à (assoluta o con un determinato mezzo processuale) dell'atto. L'imperatore o un giurista vogliono cioè dire all'istante: non c'è niente da fare, la sentenza è perfettamente valida, e non la si può impugnare, almeno con un tale mezzo¹⁰. Il termine '*rescindere*' conserva qui intatta, come ve-

⁹ Le fonti addotte da sostenitori dell'assunto qui criticato sono seguenti: Ant., C. 4,35,3: *Si pater tuus tibi sui iuris constituto actionem adversus debitores suos mandavit, potuit ipse praesens adversus eos re integra experiri. Si quid itaque ab eo apud iudicem actum est, rescindi nulla ratio patitur* (a. 216); Id., C. 2,12,10: *Si procurator ad unam speciem constitutus officium mandati egressus est, id quod gessit nullum domino praeiudicium facere potuit. Quod si plenam potestatem agendi habuit, rem iudicatam rescindi non oportet, cum, si quid fraude vel dolo egit, convenire eum more iudiciorum non prohiberis* (a. 227); D. 42,1,42 (Paul. 3 resp.): *Paulus responsit rescindere quidem sententiam suam praecedentem praetorem non posse, reliqua autem, quae ad consequentiam quidem iam statutorum pertinent, priori tamen sententiae desunt, circa condemnandum reum vel absolvendum debere supplere, scilicet eodem die*; Diocl., Maxim., C. 7,43,11: *Cum praesentibus partibus litem inchoatam proponas, si, posteaquam contra te licet absentem pronuntiatum est, intra praefinitum diem non appellasti, latam sententiam rescindi postulanti multae sacrae constitutiones refragantur*.

¹⁰ È opportuno, a questo proposito, ricordare che, secondo un'esatta osservazione di M. BRUTTI, *op. cit.*, p. 569 nt. 50, il più sovente in questi casi "l'impiego di *rescindere* è ... svincolato da un preciso riferimento ai mezzi tecnici coi quali si toglie efficacia alla fattispecie" (l'a. si riferisce a C. 4,35,3; C. 2,12,10 e D. 42,1,42). È nella stessa chiave anche l'osservazione di L. RAGGI, *op. cit.*, p. 299: "In essi (*scil.* nei casi in cui è usata la forma negativa del verbo. – D. T.) sembrerebbe ... che *rescindere* debba

diamo, la sua accezione originaria e regolare di rimozione degli effetti di una fattispecie, ormai avverati.

D'altro lato, dalla formulazione dei passi con l'uso negativo del termine, che ci interessano in questo momento, non può affatto desumersi che nell'opposto caso, ove si fosse deciso in favore di nullità, nei testi medesimi sarebbero state adoperate espressioni con '*rescindere*', come vuole la teoria qui discussa. Notiamo anzi che nei passi ove si tratta delle sentenze davvero nulle non si riscontra, al contrario, – a prescindere da un paio di eccezioni che riguarderemo subito – l'uso di '*rescindere*'.

4. UN PARTICOLARE USO DI *RESCINDERE* IN FORMA POSITIVA

Mi riferisco all'esistenza di due passi soli, su cui invero avrebbe potuto poggiare la teoria in esame. In essi '*rescindere*' è usato in forma *p o s i t i v a* e si riferisce agli atti (sentenze giudiziarie o atti amministrativi) *n u l l i*. Uno dei testi è un rescritto del 283, emanato da Caro, Carino e Numeriano:

C. 7,64,5: *Certa ratione et fine multare praesides possunt. Quod si aliter et contra legis statutum modum provinciae praeses multam vobis inrogaverit, dubium non est id, quod contra ius gestum videtur, firmitatem non tenere et sine appellatione posse rescindi.*

L'altro è una costituzione postclassica del 374, adottata da Valentiniano, Valente e Graziano. Riporto solo la sua seconda parte, rilevante per il nostro discorso:

CTh. 4,17,1 (= CI: C. 7,44,3 pr.-1): <...> *Huic¹¹ adicimus sanctioni, ut sententia, quae dicta fuerit, cum scripta non esset, ne nomen quidem sententiae habere mereatur, n e c*

servire a qualificare, in maniera estremamente generica ed indeterminata, la rimozione d'una pronuncia, pur se validamente esistente”.

¹¹ *Scil.* alla disposizione menzionata nella prima parte – qui omessa – del testo, con la quale fu prescritta l'obbligatorietà di stendere le sentenze giudiziarie per iscritto.

*ad rescissionem perperam decretorum
appellationis sollemnitas requiratur.*

In entrambi i testi si dice che a *rescindere* atti giurisdizionali che risultino nulli (ossia giuridicamente inesistenti) per qualche motivo formale (quale mancanza di una lecita causa per irrogare la multa; l'oltrepassare l'ammontare legale della stessa; un vizio di forma della sentenza), – dunque a *rescindere* questi atti non è necessario ricorrere all'appello. È stato sostenuto, riguardo a questi passi, che il termine '*rescindere*' significhi l'effetto di un'azione di accertamento (dichiarativo) della nullità (ossia dell'inesistenza), diversa dall'appello¹².

Pare, invece, che qui l'uso di '*rescindere*' fosse stato chiamato solo a mettere in rilievo che il risultato finale desiderato dal richiedente, e cioè l'irrelevanza della sentenza, era stato ormai raggiunto automaticamente, senza ricorrere ad appello, il che rendeva quest'ultimo superfluo e perciò inutile. Probabilmente, il tenore dei rescritti copia l'uso di '*rescindere*' – nel senso dell'effetto cui conduce l'appello – fatto dallo stesso richiedente nel libello, e riflette quindi lo stile della domanda. Un tale uso di '*rescindere*' – certo impreciso e non molto corretto dal punto di vista giuridico (ma non per questo incomprensibile) – caratterizza in un certo modo la qualità non molto elevata della cancelleria imperiale dell'epoca. Notiamo, infatti, che il primo dei rescritti appartiene ai tempi dell'anarchia militare, e cioè al periodo di tramonto del diritto romano classico, mentre il secondo è una costituzione postclassica.

Comunque sia, i due soli passi, essendo loro piuttosto eccezioni alla regola, non sembrano sufficienti a dimostrare la tesi qui discussa nella sua dimensione così generalizzante, cui la stessa pretende.

5. L'USO DI '*RESCINDERE*' NELLA RUBRICA DI D. 49,8

Il discorso vale anche per la rubrica di D. 49,8 – '*Quae sententiae sine appellatione rescindantur*' – che ha spinto alcuni studiosi a soste-

¹² Cf. L. RAGGI, *op. cit.*, p. 290; M. BRUTTI, *op. cit.*, p. 569; F. PERGAMI, *op. cit.*, p. 264.

nere l'origine romana della c.d. *querela nullitatis*¹³, e persino la sua classicità¹⁴. Ma anche senza tali esagerazioni sembrerebbe, a prima vista, che la rubrica in questione possa comunque servire da argomento in favore della teoria qui criticata, testimoniando il significato di *rescindere* come effetto dell'accertamento dichiarativo di nullità.

Pare, tuttavia, che una rubrica, in quanto intestazione di un testo giuridico, non abbia di per sé stessa, a prescindere cioè dal contenuto del testo intestato, alcuna portata normativa, né quella ermeneutica. Onde stabilire il vero significato della rubrica in esame è perciò doveroso farne un confronto con i passi sotto di essa collocati.

Notiamo a questo punto che solo in un brano del titolo intestato con questa rubrica (e cioè nel già esaminato passo di Macro, D. 49,8,1 pr.), u n i c o su ben 9 (!) brani presenti nel titolo sottostante, è usato il termine '*rescindere*'. Notiamo inoltre che in due altri brani dello stesso titolo – 1,1 e 1,4 – non si parla affatto della nullità di sentenze. Nel primo di essi¹⁵ si tratta della possibilità di correggere un errore di calcolo nella sentenza valida, mentre nel secondo dell'ineseguibilità di una sentenza valida e inattaccabile, ma non accompagnata dalla pronuncia di un'altra sentenza, ad essa collegata¹⁶. In altri brani del titolo D. 49,8 si parla delle sentenze nulle.

Orbene, il titolo appare eterogeneo per il suo contenuto, trattandosi delle sentenze sia nulle che valide, sia esposte a correzioni che inattaccabili in nessun modo. L'unico elemento che giustifica il raggruppamento di tutti i brani in un titolo, è l' i m p o s s i b i l i t à e/o l' i n u t i l i t à dell' a p p e l l o. È facile vedere che per quanto

¹³ Cf. A. COSTA, *op. cit.*, p. 228 s.

¹⁴ Cf. B. BIONDI, *Intorno alla romanità del processo civile moderno*, cit., p. 417 ss.

¹⁵ D. 49,8,1,1 (Mac. 2 de appell.): *Item si calculi error in sententia esse dicatur, appellare necesse non est <...> nam quoniam error computationis est, nec appellare necesse est et citra provocationem corrigitur. <...>*

¹⁶ D. 49,8,1,4 Mac. 2 de appell.): *Si apud eundem iudicem invicem petamus, si et mea et tua petitio sine usuris fuit et iudex me priorem tibi condemnavit, quo magis tu prior me condemnatum habeas: non est mihi necesse pro hac causa appellare, quando secundum sacras constitutiones iudicatum a me petere non possis, priusquam de mea quoque petitione iudicetur: sed magis est, ut appellatio interponatur.*

riguarda l'uso di *'rescindere'* non v'è corrispondenza alcuna fra l'impiego del termine nella rubrica e il contenuto effettivo del titolo con questa rubrica intestato. Ciò scredita, a mio avviso, la rubrica stessa di ogni forza probatoria, almeno sotto il profilo del significato di *'rescindere'*.

Inoltre, neppure al di fuori del titolo in questione, in altri testi ove si tratta delle sentenze nulle e/o dell'inutilità dell'appello, si parla – a parte i due passi già esaminati – di *'rescindere'* in ordine a sentenze nulle¹⁷.

A spiegare la formulazione della rubrica di D. 49,8 credo possa supporre che la chiusa del passo di Macro, D. 49,8,1 pr., già analizzato in precedenza, la frase cioè *'si provocatum non fuerit'*, non si riferisca al *s e c o n d o* giudicato, nel quale ha avuto luogo la pronuncia *'non esse iudicatum'*, come solitamente si ritiene, bensì a quello *p r i m o*, menzionato nel passo, nei cui confronti è stato pronunciato: *'non esse iudicatum'*. Tanto è vero che la chiusa medesima è inquadrata nello stesso periodo dell'inciso *'licet fuerit iudicatum'*, e perciò sembra più collegata a quest'ultimo anche sotto il profilo sintattico. Ma se così è, il senso del passo potrebbe sembrare poco chiaro. In effetti, si direbbe – paradossalmente – che il primo giudicato *rescinditur s e n o n* è *s t a t o* *a p p e l l a t o*. Come sarebbe a dire?

A questo proposito sembra plausibile interpretare la chiusa in questione nel senso che il giudicato *rescinditur* non già “se non sia stato interposto l'appello”, bensì “*a n c h e* se non sia stato interposto l'appello”. Potrebbe anche supporre al riguardo che in una delle copie precompilatorie del testo di Macro, in cui la chiusa in parola era contenuta e del quale si avvalsero i compilatori, fosse stata omessa, davanti a *'si provocatum non fuerit'*, la congiunzione *'etiam'* o un'altra equivalente. Avrà detto, quindi, Macro: *licet fuerit iudicatum, rescinditur, < e t i a m > si provocatum non fuerit*.

Così si spiegherebbe facilmente la stessa rubrica di D. 49,8 come allusiva alle sentenze *v a l i d e* e non già a quelle nulle. Sotto questa

¹⁷ Cfr. a questo proposito i titoli di C. 7,64 *'Quando provocare necesse non est'* e C. 7,48 *'Si a non competente iudice iudicatum esse dicatur'*, nonché numerosissimi singoli passi sparsi per il *Corpus Iuris Civilis*.

luce, il *principium* del frammento di D. 49,8,1 risulterebbe l'unico passo del titolo di D. 49,8, cui davvero corrisponda la rubrica. La rubrica medesima potrebbe anche attribuirsi, in quest'ipotesi, a Macro stesso, in qualità di un sottotitolo di quella parte della sua opera *'De appellationibus'*, in cui si parlava di sentenze che potessero rimuoversi senza appello. La congettura è rafforzata dalla posizione del passo all'interno del titolo: essendo esso *principium* del primo frammento, si trova nell'immediata intimità con la rubrica in questione.

6. CONCLUSIONE

Da quanto si è detto, può farsi con certezza almeno una conclusione, e cioè che nelle fonti non si verifica, ad onta della tesi qui discussa, alcuna tendenza, neppure per l'età tardoclassica e postclassica, dell'uso del termine *'rescindere'* nell'accezione – notevolmente discostata dalla sua etimologia – di dichiarare la nullità (inesistenza giuridica) della sentenza.

La tesi medesima pare tanto meno accettabile se la consideriamo sullo sfondo del continuo, regolare uso del termine nel senso di rimozione (degli effetti già avvenuti) della sentenza valida, uso fatto sia dai giuristi dell'epoca severiana¹⁸, sia dalla stessa cancelleria imperiale dell'epoca medesima¹⁹, sia dalla cancelleria imperiale di Diocleziano²⁰, sia, infine, da quella del basso impero²¹. Il quadro diventerebbe ancora più chiaro – nel senso opposto alla teoria qui discussa – se oltrepassassimo il campo processuale e prendessimo in considerazione tutto l'insieme delle fonti in cui è usato il termine *'rescindere'*. Ma ciò esorbiterebbe, certo, il compito che ci siamo qui proposti.

¹⁸ Paul., D. 15,1,47,3; 42,1,42; Pap., D. 40,10,2; Callist., D. 48,19,27 pr.; 50,9,5.

¹⁹ Ant., C. 2,46,1; 4,35,3.

²⁰ Diocl., Maxim., C. 2,30,4; 7,45,8 pr.; 7,50, 2, 1.

²¹ Grat., Valentin., Theodos., C. 1,9,5; CTh. 12,1,99; Honor., Theodos., CTh. 4,15,1.